



LUXEMBOURG

ПЪРВОИНСТАНЦИОНЕН СЪД НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
SŮD PRVNÍHO STUPNĚ EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS RET I FØRSTE INSTANS
GERICHT ERSTER INSTANZ DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN
EUROOPA ÜHENDUSTE ESIMESE ASTME KOHUS
ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
COURT OF FIRST INSTANCE OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES
CÚIRT CHÉADCHÉIME NA GCÓMHPHOBAL EORPACH
TRIBUNALE DI PRIMO GRADO DELLE COMUNITÀ EUROPEE
EIROPAS KOPIENU PIRMĀS INSTANCES TIESA

EUROPOS BENDRIŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS
Az Európai Közösségek Elsőfokú Bírósága
IL-QORTI TAL-PRIMISTANZA TAL-KOMUNITAJIET EWROPEJ
GERECHT VAN EERSTE AANLEG VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN
SĄD PIERWSZEJ INSTANCIJ WSPÓLNOT EUROPEJSKICH
TRIBUNAL DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DAS COMUNIDADES EUROPEIAS
TRIBUNALUL DE PRIMĂ INSTANȚĂ AL COMUNITĂȚILOR EUROPENE
SÚD PRVÉHO STUPŇA EURÓPSKÝCH SPOLEČENSTEV
SODIŠČE PRVE STOPNJE EVROPSKIH SKUPNOSTI
EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS FÖRSTAINSTANSRÄTT

Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 46/08

8 luglio 2008

Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-99/04

AC-Treuhand AG / Commissione

AD UN'IMPRESA DI CONSULENZA CHE ABBIA CONTRIBUITO ALL'ATTUAZIONE DI UN'INTESA PUÒ ESSERE INFLITTA UN'AMMENDA PER COMPLICITÀ

Il fatto che essa non sia attiva sul mercato in cui si concretizza la restrizione di concorrenza non esclude la sua responsabilità per l'insieme dell'infrazione

Nel dicembre 2003, la Commissione ha adottato una decisione¹ nella quale si constatava che, a partire dal 1971, tre produttori² di perossidi organici, prodotti chimici utilizzati nell'industria della plastica e della gomma, avevano attuato un'intesa sul mercato europeo di tali prodotti. L'intesa era diretta, in particolare, al mantenimento delle quote di mercato di tali produttori e al coordinamento dei loro aumenti di prezzo.

Nella sua decisione, la Commissione ha rilevato che un'impresa di consulenza, la AC-Treuhand AG, a partire dal 1993 aveva fornito ai detti produttori diversi servizi e aveva svolto un ruolo essenziale nell'ambito dell'intesa, organizzando riunioni e occultando le prove dell'infrazione. La Commissione ha pertanto concluso che l'impresa di consulenza aveva anch'essa violato le regole di concorrenza e le ha inflitto un'ammenda di EUR 1 000.

L'importo limitato dell'ammenda si spiega con il fatto che si tratta di un nuovo orientamento della Commissione in materia di sanzione delle intese. Nella fattispecie, essa ha sanzionato non soltanto le imprese parti contraenti dell'intesa ma anche un'impresa di consulenza che, pur non essendo presente sul mercato di cui trattasi, ha tuttavia contribuito all'attuazione di tale intesa.

Avverso la decisione della Commissione la AC-Treuhand AG ha proposto ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale di primo grado sostenendo che, non essendo stata parte contraente dell'intesa, essa non poteva essere considerata responsabile. Ritiene inoltre di essere

¹ Decisione della Commissione 10 dicembre 2003, 2005/349/CE, relativa ad un procedimento a norma dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (Caso COMP/E-2/37.857 – Perossidi organici) (GU 2005, L 110, pag. 44).

² Si tratta del gruppo AKZO, della Atofina SA, successore della Atochem e della Peroxid Chemie GmbH & Co. KG, società controllata dalla Laporte plc, divenuta Degussa UK Holdings Ltd.

stata informata tardivamente del procedimento avviato nei suoi confronti e di essere stata quindi privata della possibilità di difendersi rapidamente ed efficacemente.

Sull'asserita violazione dei diritti della difesa e del diritto a un processo equo

Il Tribunale ricorda che il procedimento amministrativo promosso dalla Commissione per esaminare l'osservanza delle regole di concorrenza si suddivide in due fasi distinte e successive, vale a dire una fase di indagine preliminare, da un lato, e una fase contraddittoria, dall'altro. Per evitare che risulti compromessa l'efficacia dell'indagine della Commissione, l'impresa di cui trattasi viene informata solo all'inizio della fase contraddittoria, mediante la comunicazione degli addebiti, di tutti gli elementi essenziali del procedimento. Di conseguenza, soltanto dopo l'invio della comunicazione degli addebiti tale impresa può **pienamente** avvalersi dei suoi diritti di difesa.

Tuttavia, al momento dell'adozione nei confronti di un'impresa del primo provvedimento istruttorio, come una richiesta di informazioni, diretto ad accertare una presunta intesa, la Commissione è tenuta ad informare l'impresa delle presunte infrazioni che hanno costituito oggetto dell'indagine condotta nonché **del fatto che essa potrebbe giungere a formulare contestazioni nei confronti di tale impresa**. Nella fattispecie, il Tribunale ritiene che l'omissione, sotto tale profilo, da parte della Commissione non determini l'annullamento della decisione impugnata, in quanto tale irregolarità non ha pregiudicato l'efficacia della difesa della AC-Treuhand AG.

Se un'impresa possa essere considerata responsabile di un'intesa pur non essendo attiva sul mercato nel quale si è concretizzata la restrizione di concorrenza

Il Tribunale dichiara che qualunque restrizione della concorrenza all'interno del mercato comune può rientrare nella nozione di «accordo tra imprese» qualora la restrizione risulti dalla manifestazione di una comune volontà delle imprese implicate. **Il fatto che un'impresa non sia attiva sul mercato sul quale si concretizza la restrizione di concorrenza non ne esclude quindi la responsabilità per aver partecipato all'attuazione di un'intesa**.

Il Tribunale rileva poi che la semplice circostanza che un'impresa abbia partecipato a un'intesa soltanto in maniera subordinata, accessoria o passiva non basta ad **escluderne la responsabilità per il complesso dell'infrazione**. L'importanza eventualmente limitata di tale contributo può comunque essere presa in considerazione nell'ambito della **determinazione del livello della sanzione**.

Il Tribunale dichiara che, organizzando riunioni e occultando prove dell'infrazione, la AC-Treuhand AG ha contribuito **attivamente** all'attuazione dell'intesa, e che esisteva un nesso di causalità sufficientemente concreto e determinante tra la sua attività e la restrizione di concorrenza sul mercato dei perossidi organici.

Per tali motivi, **il Tribunale respinge integralmente, in quanto infondato, il ricorso della AC-Treuhand AG**.

IMPORTANTE: Contro una decisione del Tribunale, entro due mesi a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna
il Tribunale di primo grado.*

Lingue disponibili: DE, EN, ES, FR, IT, HU

*Il testo integrale della sentenza si trova sul sito Internet della Corte
<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=IT&Submit=rechercher&numaff=T-99/04>*

Di regola tale testo può essere consultato il giorno della pronuncia dalle ore 12 CET.

*Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna Angelidis
tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674*